



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2020/C 161/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> | 1 |
|---------------|---|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2020/C 161/02 | Causa C-10/18 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Mowi ASA, già Marine Harvest ASA / Commissione europea [Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 7, paragrafo 2 – Esenzione – Nozione di «concentrazione unica» – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un'operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Principio del ne bis in idem – Principio di imputazione – Concorso di infrazioni] | 2 |
| 2020/C 161/03 | Causa C-125/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona — Spagna) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d'interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all'obbligo di trasparenza – Conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo della clausola) | 2 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 2020/C 161/04 | Cause riunite da C-155/18 P a C-158/18 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Tulliallan Burlington Ltd / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Burlington Fashion GmbH [Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchi denominativi e figurativi «BURLINGTON» – Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi anteriori «BURLINGTON» e «BURLINGTON ARCADE» – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Accordo di Nizza – Classe 35 – Nozione di «servizi di vendita al dettaglio» – Articolo 8, paragrafo 4 – Abuso di denominazione – Articolo 8, paragrafo 5 – Notorietà – Criteri di valutazione – Somiglianza tra i prodotti e i servizi – Rigetto dell'opposizione] | 3 |
| 2020/C 161/05 | Causa C-183/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku — Polonia) — Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Trasposizione incompleta di una decisione quadro – Obbligo d'interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata) | 4 |
| 2020/C 161/06 | Causa C-211/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Ospedalizzazione e cure mediche – Enti ospedalieri – Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico – Articoli 377 e 391 – Deroghe – Possibilità di optare per la tassazione – Mantenimento della tassazione – Modifica delle condizioni di esercizio dell'attività] | 5 |
| 2020/C 161/07 | Causa C-240/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 — Constantin Film Produktion GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contrario al buon costume – Segno denominativo «Fack Ju Göhte» – Rigetto della domanda di registrazione] | 6 |
| 2020/C 161/08 | Causa C-328/18 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / Equivalenza Manufactory SL [Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto – Valutazione globale del rischio di confusione – Considerazione delle condizioni di commercializzazione – Neutralizzazione di una somiglianza fonetica sulla base di differenze visiva e concettuale – Condizioni per la neutralizzazione] | 6 |
| 2020/C 161/09 | Causa C-586/18 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020 — Buonotourist Srl / Commissione europea, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d'aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno) | 7 |
| 2020/C 161/10 | Causa C-587/18 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020 — CSTP Azienda della Mobilità SpA / Commissione europea, Asstra Associazione Trasporti (Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d'aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno) | 7 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2020/C 161/11 | Causa C-655/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi, succeduta alla Mitnitsa Varna / «Schenker» EOOD [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell'autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità] | 8 |
| 2020/C 161/12 | Causa C-766/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2020 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), M. J. Dairies EOOD [Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Criteri di valutazione – Applicabilità in caso di marchio anteriore collettivo – Interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti o servizi designati da tali marchi] | 9 |
| 2020/C 161/13 | Causa C-34/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di telecomunicazione – Attuazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla direttiva 97/13/CE – Autorità di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo giurisdizionale superiore ritenuta contraria al diritto dell'Unione) | 9 |
| 2020/C 161/14 | Causa C-48/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-GmbH / Finanzamt Z (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari) | 10 |
| 2020/C 161/15 | Causa C-69/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020 — Credito Fondiario SpA / Consiglio di risoluzione unica, Repubblica italiana, Commissione europea [Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità manifesta] | 11 |
| 2020/C 161/16 | Causa C-135/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt / CW [Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l'esercizio dell'attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un'indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile] | 12 |
| 2020/C 161/17 | Causa C-298/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria) | 12 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2020/C 161/18 | Causa C-75/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş — Romania) — MF/ BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Credito al consumo – Procedimento di esecuzione forzata – Termine di quindici giorni a partire dalla notifica del procedimento di esecuzione forzata per sollevare il carattere abusivo di una clausola) | 13 |
| 2020/C 161/19 | Causa C-376/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Blagoevgrad (Bulgaria) il 13 maggio 2019 — «MAK TURS» AD/Direktor na Direktsia «Inspektsia po truda», Blagoevgrad. | 14 |
| 2020/C 161/20 | Causa C-571/19 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2019 dalla EMB Consulting SE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 maggio 2019, causa T-107/17, Frank Steinhoff e a. / Banca centrale europea | 14 |
| 2020/C 161/21 | Causa C-670/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 10 settembre 2019 — Gardinia Home Decor GmbH / Hauptzollamt Ulm | 14 |
| 2020/C 161/22 | Causa C-835/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 novembre 2019 — Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po | 15 |
| 2020/C 161/23 | Causa C-886/19 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Pink Lady America LLC contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-112/18, Pink Lady America / CPVO | 16 |
| 2020/C 161/24 | Causa C-892/19 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 da Camelia Manéa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-225/18, Manéa / CdT | 16 |
| 2020/C 161/25 | Causa C-902/19 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2019 dalla Esim Chemicals GmbH contro l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2019, causa T-713/18, Esim Chemicals / EUIPO | 17 |
| 2020/C 161/26 | Causa C-920/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 16 dicembre 2019 — Fluctus s.r.o. e a. | 17 |
| 2020/C 161/27 | Causa C-924/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2019 — FMS e FNZ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 18 |
| 2020/C 161/28 | Causa C-925/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2019 — SA e SA junior / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 20 |
| 2020/C 161/29 | Causa C-932/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítéltábla (Ungheria) il 20 dicembre 2019 — J.Z. / OTP Jelzálogbank Zrt. e a. | 22 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2020/C 161/30 | Causa C-10/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 gennaio 2020 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH | 23 |
| 2020/C 161/31 | Causa C-17/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 14 gennaio 2020 — MC / U.T.G. — Prefettura di Foggia | 24 |
| 2020/C 161/32 | Causa C-18/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2020 — XY | 24 |
| 2020/C 161/33 | Causa C-30/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid (Spagna) il 22 gennaio 2020 — RH / AB Volvo e altri | 25 |
| 2020/C 161/34 | Causa C-31/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 22 gennaio 2020 — Bankia S.A. / SI | 25 |
| 2020/C 161/35 | Causa C-32/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 22 gennaio 2020 — TJ / Balga Srl | 26 |
| 2020/C 161/36 | Causa C-33/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 23 gennaio 2020 — UK / Volkswagen Bank GmbH | 27 |
| 2020/C 161/37 | Causa C-40/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 gennaio 2020 — AQ, BO, CP / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia | 28 |
| 2020/C 161/38 | Causa C-44/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 gennaio 2020 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE | 29 |
| 2020/C 161/39 | Causa C-47/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 gennaio 2020 — F / Stadt Karlsruhe | 30 |
| 2020/C 161/40 | Causa C-53/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V. | 31 |
| 2020/C 161/41 | Causa C-60/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 5 febbraio 2020 — VAS «Latvijas dzelzceļš» / Valsts dzelzceļa administrācija | 31 |
| 2020/C 161/42 | Causa C-67/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / M.M. | 32 |
| 2020/C 161/43 | Causa C-68/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / Sig.ra C. | 33 |
| 2020/C 161/44 | Causa C-69/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / Sig.ra C. | 33 |

| | | |
|------------------|--|----|
| 2020/C 161/45 | Causa C-76/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 12 febbraio 2020 — «Balev Bio» EOOD / Agentsia «Mitnitsi», Teritorialna Direktsia Severna Morska | 34 |
| 2020/C 161/46 | Causa C-84/20P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 da Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papatotiriou, Charalampos Andralis, avverso l'ordinanza del Tribunale (Sezione Nona) dell'11 dicembre 2019, nella causa T-547/19, Sarantis Sarantos / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea | 35 |
| 2020/C 161/47 | Causa C-88/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Bordeaux (Francia) il 20 febbraio 2020 — Procureur de la République / ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ . . | 36 |
| 2020/C 161/48 | Causa C-90/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 24 febbraio 2020 Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet | 37 |
| 2020/C 161/49 | Causa C-104/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 27 febbraio 2020 — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, in qualità di curatore fallimentare della Régie des Quartiers de Tubize ASBL | 37 |
| 2020/C 161/50 | Causa C-106/20P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-14/18, Repubblica ellenica / Commissione europea | 38 |
| 2020/C 161/51 | Causa C-107/20 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-295/18, Repubblica ellenica / Commissione europea | 39 |
| 2020/C 161/52 | Causa C-109/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 27 febbraio 2020 — Repubblica di Polonia / PL Holdings Sàrl | 40 |
| 2020/C 161/53 | Causa C-112/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 28 febbraio 2020 — M. A. / État belge | 40 |
| 2020/C 161/54 | Causa C-117/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 marzo 2020 — bpost SA / Autorité belge de la concurrence | 41 |
| Tribunale | | |
| 2020/C 161/55 | Causa T-92/20: Ricorso proposto il 14 febbraio 2020 — Fryč/Commissione | 42 |
| 2020/C 161/56 | Causa T-123/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione | 44 |
| 2020/C 161/57 | Causa T-131/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — IR / Commissione | 45 |
| 2020/C 161/58 | Causa T-132/20: Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — NEC Oncoimmunity / EASME | 46 |
| 2020/C 161/59 | Causa T-134/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Huhtamaki/Commissione | 47 |
| 2020/C 161/60 | Causa T-135/20: Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 –Vulkano Research and Development / EUIPO — Ega (EGA Master) | 48 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2020/C 161/61 | Causa T-136/20: Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — Ardex/EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS) | 49 |
| 2020/C 161/62 | Causa T-139/20: Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 – Applia/Commissione | 49 |
| 2020/C 161/63 | Causa T-140/20: Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia / Commissione | 50 |
| 2020/C 161/64 | Causa T-141/20: Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia / Commissione | 51 |
| 2020/C 161/65 | Causa T-142/20: Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia/Commissione | 52 |
| 2020/C 161/66 | Causa T-144/20: Ricorso proposto il 5 marzo 2020 — Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione | 53 |

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2020/C 161/01)

Ultima pubblicazione

GU C 137 del 27.4.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 20.4.2020

GU C 114 del 6.4.2020

GU C 103 del 30.3.2020

GU C 95 del 23.3.2020

GU C 87 del 16.3.2020

GU C 77 del 9.3.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Mowi ASA, già Marine Harvest ASA / Commissione europea

(Causa C-10/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 7, paragrafo 2 – Esenzione – Nozione di «concentrazione unica» – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un'operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Principio del ne bis in idem – Principio di imputazione – Concorso di infrazioni]

(2020/C 161/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mowi ASA, già Marine Harvest ASA (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Mowi ASA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona — Spagna) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA

(Causa C-125/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d'interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all'obbligo di trasparenza – Conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo della clausola)

(2020/C 161/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Marc Gómez del Moral Guasch

Resistente: Bankia SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.
- 2) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.
- 3) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.
- 4) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

(¹) GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Tulliallan Burlington Ltd / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Burlington Fashion GmbH

(Cause riunite da C-155/18 P a C-158/18 P) (¹)

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchi denominativi e figurativi «BURLINGTON» – Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi anteriori «BURLINGTON» e «BURLINGTON ARCADE» – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Accordo di Nizza – Classe 35 – Nozione di «servizi di vendita al dettaglio» – Articolo 8, paragrafo 4 – Abuso di denominazione – Articolo 8, paragrafo 5 – Notorietà – Criteri di valutazione – Somiglianza tra i prodotti e i servizi – Rigetto dell'opposizione]

(2020/C 161/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: M. Fischer e D. Botis, agenti), Burlington Fashion GmbH (rappresentante: A. Parr, Rechtsanwältin)

Dispositivo

- 1) Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, non pubblicata, EU:T:2017:872), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, non pubblicata, EU:T:2017:871), e del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, non pubblicata, EU:T:2017:870), sono annullate.
- 2) Le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 gennaio 2016 (procedimenti R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 e R 1635/2013-4), relative a quattro procedimenti di opposizione tra la Tulliallan Burlington Ltd e la Burlington Fashion GmbH, sono annullate.
- 3) La Burlington Fashion GmbH e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tulliallan Burlington Ltd, relative sia ai procedimenti di primo grado nelle cause da T-120/16 P a T-123/16, sia alle impugnazioni, in parti uguali.

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku — Polonia) — Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(Causa C-183/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Trasposizione incompleta di una decisione quadro – Obbligo d'interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata)

(2020/C 161/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Parti

Ricorrente: Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Convenuta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

con l'intervento di: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

Dispositivo

- 1) La nozione di «persona giuridica» che figura, in particolare, all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata alla luce del diritto dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

- 2) La decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che non impone a un organo giurisdizionale di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, poiché tale disposizione è priva di effetto diretto. Nondimeno, il giudice del rinvio è tenuto a procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del diritto nazionale al fine di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

(¹) GU C 221 del 25.6.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-211/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Ospedalizzazione e cure mediche – Enti ospedalieri – Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico – Articoli 377 e 391 – Deroghe – Possibilità di optare per la tassazione – Mantenimento della tassazione – Modifica delle condizioni di esercizio dell'attività]

(2020/C 161/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Idealmed III — Serviços de Saúde SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

- 1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, al fine di determinare se prestazioni di assistenza fornite da un istituto ospedaliero privato, che rivestono interesse generale, siano assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, ai sensi della stessa disposizione, il fatto che tali prestazioni siano fornite in base ad accordi conclusi con le autorità pubbliche di tale Stato membro, ai prezzi fissati da tali accordi, i cui costi sono in parte a carico degli istituti di previdenza sociale di tale Stato membro.
- 2) L'articolo 391 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 377 della stessa, nonché con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dei servizi di assistenza forniti da un ente ospedaliero privato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva a causa di una modifica nelle condizioni di esercizio delle sue attività intervenuta dal momento in cui detto ente ha optato per il regime dell'imposizione previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato, la quale prevede l'obbligo, per ogni amministrato che operi una tale scelta, di rimanere assoggettato a tale regime per un certo periodo, qualora tale periodo non sia ancora scaduto.

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 — Constantin Film Produktion GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-240/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contrario al buon costume – Segno denominativo «Fack Ju Göhte» – Rigetto della domanda di registrazione]

(2020/C 161/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Constantin Film Produktion GmbH (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Hanf, agente)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 gennaio 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, non pubblicata, EU:T:2018:27), è annullata.
- 2) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del 1° dicembre 2016 (procedimento R 2205/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Fack Ju Göhte» come marchio dell'Unione europea, è annullata.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Constantin Film Produktion GmbH, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-69/17, sia a quello d'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / Equivalenza Manufactory SL

(Causa C-328/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto – Valutazione globale del rischio di confusione – Considerazione delle condizioni di commercializzazione – Neutralizzazione di una somiglianza fonetica sulla base di differenze visiva e concettuale – Condizioni per la neutralizzazione]

(2020/C 161/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altra parte nel procedimento: Equivalenza Manufactory SL (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, abogados)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 marzo 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, non pubblicata, EU:T:2018:119), è annullata.

- 2) Il ricorso di annullamento proposto dall'Equivalenza Manufactory SL dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nella causa T-6/17 è respinto.
- 3) L'Equivalenza Manufactory SL sopporterà, oltre alle proprie spese, relative sia al procedimento in primo grado nella causa T-6/17 sia al procedimento d'impugnazione, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative a tali procedimenti.

(¹) GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020 — Buonotourist Srl / Commissione europea, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

(Causa C-586/18 P) (¹)

(Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d'aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno)

(2020/C 161/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buonotourist Srl (rappresentanti: D'Alberti e L. Visone, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: G. Conte, P.-J. Loewenthal e L. Armati, agenti), Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Buonotourist Srl è condannata alle spese.

(¹) GU C 399 del 5.11.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020 — CSTP Azienda della Mobilità SpA / Commissione europea, Asstra Associazione Trasporti

(Causa C-587/18 P) (¹)

(Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d'aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno)

(2020/C 161/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CSTP Azienda della Mobilità SpA (rappresentanti: G. Capo e L. Visone, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, P.J. Loewenthal e L. Armati, agenti), Asstra Associazione Trasporti (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La CSTP Azienda della Mobilità SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 399 del 5.11.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi, succeduta alla Mitnitsa Varna / «Schenker» EOOD

(Causa C-655/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell'autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità]

(2020/C 161/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi, succeduta alla Mitnitsa Varna

Convenuta: «Schenker» EOOD

Con l'intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

- 1) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di furto di merci vincolate al regime di deposito doganale, al titolare dell'autorizzazione per il deposito doganale viene irrogata una sanzione pecuniaria appropriata per infrazione alla normativa doganale.
- 2) L'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale, il titolare dell'autorizzazione per il deposito doganale è tenuto a pagare, oltre a una sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore di tali merci.

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2020 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

(Causa C-766/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Criteri di valutazione – Applicabilità in caso di marchio anteriore collettivo – Interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti o servizi designati da tali marchi]

(2020/C 161/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor, e K. K. Kleanthous)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Gája, agente), M. J. Dairies EOOD (rappresentanti: D. Dimitrova e I. Pakidanska, advokati)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 settembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, non pubblicata, EU:T:2018:594), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-34/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di telecomunicazione – Attuazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla direttiva 97/13/CE – Autorità di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo giurisdizionale superiore ritenuta contraria al diritto dell'Unione)

(2020/C 161/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

- 1) L'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che proroga, per l'esercizio 1998, l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore di detta direttiva, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali.
- 2) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di un organo giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione.

(¹) GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-GmbH / Finanzamt Z

(Causa C-48/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari)

(2020/C 161/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-GmbH

Convenuto: Finanzamt Z

Dispositivo

- 1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 148 del 29.4.2019.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020 — Credito Fondiario SpA / Consiglio di
risoluzione unica, Repubblica italiana, Commissione europea**

(Causa C-69/19 P) (¹)

**[Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento (SRM) – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Fondo di risoluzione unico (SRF) –
Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso –
Tardività – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità manifesta]**

(2020/C 161/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati, successivamente F. Sciaudone, A. Neri e F. Iacovone, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio di risoluzione unica (rappresentanti: H. Ehlers, agente, assistita da S. Ianc, B. Meyring, T. Klupsch e S. Schelo, Rechtsanwälte, M. Caccialanza e A. Villani, avvocati), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-Ph. Wojcik e A. Steiblyté, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Credito Fondiario SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.
- 3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt / CW

(Causa C-135/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l'esercizio dell'attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un'indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniogo – Determinazione della legislazione applicabile]

(2020/C 161/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Resistente: CW

Dispositivo

- 1) Una prestazione come l'indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di malattia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
- 2) Il regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo avervi cessato l'esercizio dell'attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall'ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l'indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.

⁽¹⁾ GU C 172 del 20.5.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-298/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria)

(2020/C 161/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nella lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea, vale a dire il 5 dicembre 2017, le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza del 23 aprile 2015, Commissione/Grecia (C-149/14, non pubblicata, EU:C:2015:264), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 3 500 000, su un conto che sarà indicato da quest'ultima.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș — Romania) — MF / BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl

(Causa C-75/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Credito al consumo – Procedimento di esecuzione forzata – Termine di quindici giorni a partire dalla notifica del procedimento di esecuzione forzata per sollevare il carattere abusivo di una clausola)

(2020/C 161/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureș

Parti

Ricorrente: MF

Resistenti: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una norma di diritto nazionale in forza della quale un consumatore che ha stipulato un contratto di credito presso un istituto di credito e contro il quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata è decaduto, dopo un termine di quindici giorni a partire dalla notifica dei primi atti di tale procedimento, dall'invocare l'esistenza di clausole abusive per opporsi a detto procedimento, e ciò anche se tale consumatore abbia a disposizione, in applicazione del diritto nazionale, un'azione giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza di clausole abusive, la cui proposizione non è sottoposta ad alcun termine, ma la cui soluzione non ha effetti su quella risultante dal procedimento di esecuzione forzata, la quale può imporsi al consumatore prima dell'esito dell'azione di accertamento dell'esistenza di clausole abusive.

(¹) GU C 164 del 13.5.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Blagoevgrad (Bulgaria) il 13 maggio 2019 — «MAK TURS» AD/Direktor na Direktsia «Inspektsia po truda», Blagoevgrad.

(Causa C-376/19)

(2020/C 161/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: «MAK TURS» AD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Inspektsia po truda», Blagoevgrad

La Corte (Sesta Sezione), con ordinanza del 13 febbraio 2020 ha constatato che l'esame della causa non rientra nella competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Impugnazione proposta il 24 luglio 2019 dalla EMB Consulting SE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 maggio 2019, causa T-107/17, Frank Steinhoff e a. / Banca centrale europea

(Causa C-571/19 P)

(2020/C 161/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EMB Consulting SE (rappresentanti: O. Hoepner e D. Unrau, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Frank Steinhoff, Ewald Filbry, Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, Werner Bäcker, Banca centrale europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 12 marzo 2020, ha respinto l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 10 settembre 2019 — Gardinia Home Decor GmbH / Hauptzollamt Ulm

(Causa C-670/19)

(2020/C 161/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Gardinia Home Decor GmbH

Resistente: Hauptzollamt Ulm

Con ordinanza del 27 febbraio 2020 la Corte (Sesta Sezione) ha così statuito:

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, come modificata dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 ⁽²⁾, dev'essere interpretata nel senso che i bastoni per tende di metalli comuni rientrano nella sottovoce 8302 41 90, salvo che tali bastoni consistano in profilati, tubi o barre semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare al fine di procedere esso stesso alla classificazione tariffaria degli articoli oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alla prima questione sollevata.

⁽¹⁾ GU 1987, L 256, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2010, L 284, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 novembre 2019 —
Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di
bacino del Po**

(Causa C-835/19)

(2020/C 161/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta — Ativa S.p.A.

Convenute: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, e, in particolare, i principi fissati dalla direttiva n. 23/2014/UE ⁽¹⁾, specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà di trattamento, di cui al considerando 68 ed all'art.30, nell'ambito degli affidamenti delle concessioni, ostano alla norma nazionale dell'art. 178, comma 8-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'art. 183, che disciplina la finanza di progetto.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 94, pag. 1).

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Pink Lady America LLC contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-112/18, Pink Lady America / CPVO

(Causa C-886/19 P)

(2020/C 161/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pink Lady America LLC (rappresentanti: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Con ordinanza del 3 marzo 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l'impugnazione non è ammessa e che la Pink Lady America LLC deve sostenere le proprie spese.

Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 da Camelia Manéa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-225/18, Manéa / CdT

(Causa C-892/19 P)

(2020/C 161/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Camelia Manéa (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del 12 settembre 2019 (T-225/18);
- Decidere nuovamente sul ricorso e accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado;
- Condannare il CdT alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente fa valere sette motivi.

Il primo motivo, relativo ai punti da 36 a 38 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento della base fattuale e giuridica del primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo, relativo al punto 43 della sentenza impugnata, verte su una violazione delle norme in materia di prova, su una valutazione materialmente inesatta basata su un esame incompleto del fascicolo, su uno snaturamento degli elementi di prova, nonché su uno snaturamento di un documento del fascicolo.

Il terzo motivo, relativo al punto 44 della sentenza impugnata, verte su una motivazione contraddittoria, su uno snaturamento o una valutazione materialmente inesatta della decisione del 10 giugno 2016 derivante da un esame incompleto del fascicolo, nonché sulla violazione degli obblighi di ricostituire la situazione anteriore tenendo conto della legittimità.

Il quarto motivo, relativo al punto 55 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento della motivazione della decisione del 29 maggio 2017.

Il quinto motivo, relativo al punto 56 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento del motivo di ricorso relativo al mancato rispetto dell'obbligo di motivazione.

Il sesto motivo verte sulla contraddizione tra i punti 81 e 83 della sentenza impugnata.

Il settimo motivo, relativo al punto 84 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento dell'argomentazione, su una valutazione materialmente inesatta derivante da un esame incompleto del fascicolo, nonché sull'insufficienza della risposta del Tribunale all'argomentazione della ricorrente.

Impugnazione proposta il 10 dicembre 2019 dalla Esim Chemicals GmbH contro l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2019, causa T-713/18, Esim Chemicals / EUIPO

(Causa C-902/19 P)

(2020/C 161/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esim Chemicals GmbH (rappresentanti: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 3 marzo 2020, la Corte di Giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e che la Esim Chemicals GmbH deve sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 16 dicembre 2019 — Fluctus s.r.o. e a.

(Causa C-920/19)

(2020/C 161/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Amministrazione resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Con l'intervento di: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in caso di monopolio nazionale del gioco d'azzardo, nella valutazione di pratiche pubblicitarie da parte del titolare di una concessione da ritenersi illecite, secondo costante giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rilevi la questione se, complessivamente considerato, si sia effettivamente verificata una crescita del mercato del gioco d'azzardo nel periodo di riferimento ovvero se sia già di per sé sufficiente che la pubblicità sia diretta a incoraggiare un'attiva partecipazione al gioco, ad esempio banalizzandolo, conferendogli un'immagine positiva per effetto dell'impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrattiva mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che allettino con la prospettiva di lauti guadagni.

- 2) Se l'articolo 56 TFUE debba inoltre essere interpretato nel senso che, laddove esistenti, le pratiche pubblicitarie di un monopolista escludano in ogni caso la coerenza del regime di monopolio ovvero se, nel caso di analoghe attività pubblicitarie da parte di fornitori privati, il monopolista possa parimenti incoraggiare la partecipazione attiva al gioco, ad esempio, banalizzandolo, conferendogli un'immagine positiva per effetto dell'impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrazione mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che allettino con la prospettiva di lauti guadagni.
- 3) Se un giudice nazionale, chiamato ad applicare nell'ambito della propria giurisdizione l'articolo 56 TFUE sia tenuto a garantire d'ufficio la piena efficacia di tali norme, disapplicando ogni disposizione nazionale che ritenga contraria, anche qualora sia stata confermata la sua conformità al diritto dell'Unione nell'ambito di un procedimento costituzionale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 18 dicembre 2019 — FMS e FNZ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi
Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság**

(Causa C-924/19)

(2020/C 161/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrenti: FMS e FNZ

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1. [nuova eccezione di inammissibilità]

Se le disposizioni relative alle domande inammissibili contenute all'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva procedure»), possano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una domanda è inammissibile nell'ambito della procedura di asilo nel caso in cui il richiedente sia arrivato in Ungheria attraversando un paese in cui non è esposto a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

2. [prosecuzione della procedura di asilo]

a) Se l'articolo 6 e l'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva procedure, così come il suo considerando 34, che impone l'obbligo di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che l'autorità competente in materia di asilo di uno Stato membro deve garantire al richiedente la possibilità di instaurare la procedura di asilo nel caso in cui la stessa non abbia effettuato un esame nel merito della domanda di asilo facendo valere il motivo di inammissibilità menzionato nella prima questione pregiudiziale e abbia disposto in seguito il rimpatrio del richiedente in un paese terzo, che tuttavia si sia rifiutato di accoglierlo.

b) In caso di risposta affermativa alla questione 2, lettera a), ci si interroga su quale sia l'esatto contenuto di tale obbligo. Se consenta la presentazione di una nuova domanda di asilo, escludendo quindi le conseguenze negative delle domande successive a cui fanno riferimento l'articolo 33, paragrafo 2), lettera d), e l'articolo 40 della direttiva procedure, oppure se detto obbligo implichi l'introduzione o la prosecuzione d'ufficio della procedura di asilo.

- c) Se lo Stato membro, in caso di risposta affermativa alla questione 2, lettera a), tenuto conto altresì dell'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva procedure, possa, senza che risulti modificata la situazione di fatto, esaminare nuovamente l'inammissibilità della domanda nell'ambito di tale nuova procedura (cosicché sarebbe possibile applicare qualsiasi tipo di procedura prevista nel capo III, ad esempio, applicando nuovamente un motivo di inammissibilità) o se sia tenuto a esaminare nel merito la domanda di asilo in relazione al paese di origine.
- d) Se dall'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e dagli articoli 35 e 38 della direttiva procedure, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta, discenda che la ripresa in carico da parte di un paese terzo è una condizione cumulativa ai fini dell'applicazione di un motivo di inammissibilità, vale a dire per l'adozione di una decisione basata su tale motivo, o se sia sufficiente verificare la sussistenza di detta condizione al momento dell'esecuzione di tale decisione.

3. *[zona di transito come luogo di trattenimento nell'ambito della procedura di asilo]*

Tali questioni sono pertinenti se, conformemente alla risposta alla seconda questione pregiudiziale, si deve instaurare una procedura di asilo

- a) Se l'articolo 43 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consente il trattenimento del richiedente in una zona di transito per oltre quattro settimane di transito.
- b) Se si debba interpretare l'articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva accoglienza») ⁽²⁾, applicabile in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nel senso che costituisce un trattenimento il collocamento in una zona di transito in circostanze come quelle di cui alla controversia principale (zona che non si può abbandonare legalmente di propria iniziativa per dirigersi in una qualsivoglia direzione) per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure.
- c) Se sia conforme all'articolo 8 della direttiva accoglienza, applicabile in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, il fatto che si procede al trattenimento del richiedente per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure, solo perché lo stesso non può soddisfare le proprie necessità (in termini di vitto e di alloggio) in mancanza dei mezzi di sussistenza a tal fine.
- d) Se sia compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva accoglienza, applicabili in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, il fatto che il collocamento costituente un trattenimento de facto per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure, non è stato disposto mediante un provvedimento di trattenimento, non è garantito un ricorso al fine di impugnare la legittimità del trattenimento e del mantenimento del medesimo, il trattenimento de facto è effettuato senza un esame della relativa necessità e proporzionalità, o di possibili alternative allo stesso, e la durata esatta del trattenimento non è definita, ivi compresa la sua scadenza.
- e) Se l'articolo 47 della Carta possa essere interpretato nel senso che quando un giudice di uno Stato membro ravvisa un evidente trattenimento illegittimo può, con un provvedimento provvisorio, imporre all'autorità, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, di stabilire a favore del cittadino di uno Stato terzo un luogo di soggiorno ubicato fuori dal territorio di transito, che non sia un luogo di trattenimento.

4. *[zona di transito quale luogo di trattenimento nell'ambito dell'autorità di polizia degli stranieri]*

Tali questioni sono pertinenti se, in conformità alla risposta alla seconda questione pregiudiziale, non si deve instaurare una procedura di asilo ma una procedura di competenza dell'autorità di polizia degli stranieri.

- a) Se si debbano interpretare i considerando 17 e 24, come altresì l'articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in prosieguo: la «direttiva rimpatrio») ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nel senso che il collocamento in una zona di transito in circostanze come quelle di cui alla controversia principale (zona che non si può abbandonare legalmente di propria iniziativa per dirigersi in una qualsivoglia direzione) rappresenta una privazione della libertà nel senso di tali disposizioni.

- b) Se sia compatibile con il considerando 16 e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il fatto che il trattenimento di un cittadino di un paese terzo sia effettuato unicamente in quanto è oggetto di un provvedimento di allontanamento e non dispone di mezzi di sussistenza per soddisfare le proprie necessità (in termini di vitto e di alloggio).
- c) Se sia compatibile con il considerando 16 e con l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l'articolo 6, l'articolo 47 e l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il fatto che il collocamento costituente un trattenimento de facto non è stato disposto mediante un provvedimento di trattenimento, non è garantito un ricorso al fine di impugnare la legittimità del trattenimento e del mantenimento del medesimo, il trattenimento de facto è effettuato senza un esame della relativa necessità e proporzionalità, né sono contemplate possibili alternative allo stesso.
- d) Se l'articolo 15, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e il considerando 16 della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6 e 47 della Carta, possano essere interpretati nel senso che ostano a che il trattenimento sia effettuato senza che ne sia stata determinata la sua durata esatta, ivi compresa la sua scadenza.
- e) Se il diritto dell'Unione possa essere interpretato nel senso che quando un giudice di uno Stato membro ravvisa un evidente trattenimento illegittimo può, con un provvedimento provvisorio, imporre all'autorità, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, di stabilire a favore del cittadino di uno Stato terzo un luogo di soggiorno ubicato fuori dal territorio di transito, che non sia un luogo di trattenimento.

5. [tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la decisione di modifica del paese di rimpatrio]

Se l'articolo 13 della direttiva rimpatrio, ai sensi del quale al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le «decisioni connesse al rimpatrio», in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, quando il ricorso previsto dalla normativa nazionale non può essere considerato effettivo, occorre che un organo giurisdizionale controlli almeno una volta il ricorso presentato avverso il provvedimento con cui si modifica il paese di rimpatrio.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 60.

⁽²⁾ GU 2013, L 180, pag. 96.

⁽³⁾ GU 2008, L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2019 — SA e SA junior / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Causa C-925/19)

(2020/C 161/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrenti: SA e SA junior

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1) [nuova eccezione di inammissibilità]

Se le disposizioni relative alle domande inammissibili contenute all'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ⁽¹⁾, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva procedure»), possano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una domanda è inammissibile nell'ambito della procedura di asilo nel caso in cui il richiedente sia arrivato in Ungheria attraversando un paese in cui non è esposto a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

2) [prosecuzione della procedura di asilo]

- a) Se l'articolo 6 e l'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva procedure, così come il suo considerando 34, che impone l'obbligo di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che l'autorità competente in materia di asilo di uno Stato membro deve garantire al richiedente la possibilità di instaurare la procedura di asilo nel caso in cui la stessa non abbia effettuato un esame nel merito della domanda di asilo facendo valere il motivo di inammissibilità menzionato nella prima questione pregiudiziale e abbia disposto in seguito il rimpatrio del richiedente in un paese terzo, che tuttavia si sia rifiutato di accoglierlo.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione 2, lettera a), ci si interroga su quale sia l'esatto contenuto di tale obbligo. Se consenta la presentazione di una nuova domanda di asilo, escludendo quindi le conseguenze negative delle domande successive a cui fanno riferimento l'articolo 33, paragrafo 2), lettera d), e l'articolo 40 della direttiva procedure, oppure se detto obbligo implichi l'introduzione o la prosecuzione d'ufficio della procedura di asilo.
- c) Se lo Stato membro, in caso di risposta affermativa alla questione 2, lettera a), tenuto conto altresì dell'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva procedure, possa, senza che risulti modificata la situazione di fatto, esaminare nuovamente l'inammissibilità della domanda nell'ambito di tale nuova procedura (cosicché sarebbe possibile applicare qualsiasi tipo di procedura prevista nel capo III, ad esempio, applicando nuovamente un motivo di inammissibilità) o se sia tenuto a esaminare nel merito la domanda di asilo in relazione al paese di origine.
- d) Se dall'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e dagli articoli 35 e 38 della direttiva procedure, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta, discenda che la ripresa in carico da parte di un paese terzo è una condizione cumulativa ai fini dell'applicazione di un motivo di inammissibilità, vale a dire per l'adozione di una decisione basata su tale motivo, o se sia sufficiente verificare la sussistenza di detta condizione al momento dell'esecuzione di tale decisione.

3) [zona di transito come luogo di trattenimento nell'ambito della procedura di asilo]

Tali questioni sono pertinenti se, conformemente alla risposta alla seconda questione pregiudiziale, si deve instaurare una procedura di asilo

- a) Se l'articolo 43 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consente il trattenimento del richiedente in una zona di transito per oltre quattro settimane di transito.
- b) Se si debba interpretare l'articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013⁽²⁾, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva accoglienza»), applicabile in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nel senso che costituisce un trattenimento il collocamento in una zona di transito in circostanze come quelle di cui alla controversia principale (zona che non si può abbandonare legalmente di propria iniziativa per dirigersi in una qualsivoglia direzione) per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure.
- c) Se sia conforme all'articolo 8 della direttiva accoglienza, applicabile in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, il fatto che si procede al trattenimento del richiedente per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure, solo perché lo stesso non può soddisfare le proprie necessità (in termini di vitto e di alloggio) in mancanza dei mezzi di sussistenza a tal fine.
- d) Se sia compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva accoglienza, applicabili in forza dell'articolo 26 della direttiva procedure, il fatto che il collocamento costituente un trattenimento de facto per un periodo superiore alle quattro settimane, previsto all'articolo 43 della direttiva procedure, non è stato disposto mediante un provvedimento di trattenimento, non è garantito un ricorso al fine di impugnare la legittimità del trattenimento e del mantenimento del medesimo, il trattenimento de facto è effettuato senza un esame della relativa necessità e proporzionalità, o di possibili alternative allo stesso, e la durata esatta del trattenimento non è definita, ivi compresa la sua scadenza.
- e) Se l'articolo 47 della Carta possa essere interpretato nel senso che quando un giudice di uno Stato membro ravvisa un evidente trattenimento illegittimo può, con un provvedimento provvisorio, imporre all'autorità, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, di stabilire a favore del cittadino di uno Stato terzo un luogo di soggiorno ubicato fuori dal territorio di transito, che non sia un luogo di trattenimento.

4) [zona di transito quale luogo di trattenimento nell'ambito dell'autorità di polizia degli stranieri]

Tali questioni sono pertinenti se, in conformità alla risposta alla seconda questione pregiudiziale, non si deve instaurare una procedura di asilo ma una procedura di competenza dell'autorità di polizia degli stranieri.

- a) Se si debbano interpretare i considerando 17 e 24, come altresì l'articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in prosieguo: la «direttiva rimpatrio»), in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nel senso che il collocamento in una zona di transito in circostanze come quelle di cui alla controversia principale (zona che non si può abbandonare legalmente di propria iniziativa per dirigersi in una qualsivoglia direzione) rappresenta una privazione della libertà nel senso di tali disposizioni.
- b) Se sia compatibile con il considerando 16 e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il fatto che il trattenimento di un cittadino di un paese terzo sia effettuato unicamente in quanto è oggetto di un provvedimento di allontanamento e non dispone di mezzi di sussistenza per soddisfare le proprie necessità (in termini di vitto e di alloggio).
- c) Se sia compatibile con il considerando 16 e con l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l'articolo 6, l'articolo 47 e l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il fatto che il collocamento costituente un trattenimento de facto non è stato disposto mediante un provvedimento di trattenimento, non è garantito un ricorso al fine di impugnare la legittimità del trattenimento e del mantenimento del medesimo, il trattenimento de facto è effettuato senza un esame della relativa necessità e proporzionalità, né sono contemplate possibili alternative allo stesso.
- d) Se l'articolo 15, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e il considerando 16 della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6 e 47 della Carta, possano essere interpretati nel senso che ostano a che il trattenimento sia effettuato senza che ne sia stata determinata la sua durata esatta, ivi compresa la sua scadenza.
- e) Se il diritto dell'Unione possa essere interpretato nel senso che quando un giudice di uno Stato membro ravvisa un evidente trattenimento illegittimo può, con un provvedimento provvisorio, imporre all'autorità, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, di stabilire a favore del cittadino di uno Stato terzo un luogo di soggiorno ubicato fuori dal territorio di transito, che non sia un luogo di trattenimento.

5) [tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la decisione di modifica del paese di rimpatrio]

Se l'articolo 13 della direttiva rimpatrio, ai sensi del quale al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, quando il ricorso previsto dalla normativa nazionale non può essere considerato effettivo, occorre che un organo giurisdizionale controlli almeno una volta il ricorso presentato avverso il provvedimento con cui si modifica il paese di rimpatrio.

⁽¹⁾ • GU 2013, L 180, pag. 60.

⁽²⁾ GU 2013, L 180, pag. 96.

⁽³⁾ GU 2008., L 348., pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítéltábla (Ungheria) il 20 dicembre 2019 —
J.Z. / OTP Jelzálogbank Zrt. e a.**

(Causa C-932/19)

(2020/C 161/29)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Ítéltábla

Parti

Ricorrente: J.Z.

Resistenti: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ⁽¹⁾ sia contrario a una norma di diritto nazionale che, in un contratto di prestito concluso con un consumatore, dichiara nulla — a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente — la clausola in virtù della quale l'istituto di credito decide che al momento dell'erogazione dei fondi destinati all'acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario si applica il tasso d'acquisto, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell'erogazione dei fondi, e sostituisce tale clausola nulla, per quanto riguarda sia l'erogazione sia il rimborso, con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale della banca nazionale per la valuta di cui trattasi, senza che si debba considerare se, tenuto conto di tutte le clausole del contratto, detta disposizione tuteli effettivamente il consumatore contro le conseguenze particolarmente lesive, e senza nemmeno dare la possibilità al consumatore di esprimere la propria volontà in merito a se intenda chiedere una tutela in forza di tale normativa.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 gennaio 2020 — Flightright GmbH/ Eurowings GmbH

(Causa C-10/20)

(2020/C 161/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attrice: Flightright GmbH

Convenuta: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione sulla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione a norma dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che anche i passeggeri, il cui trasporto con il volo alternativo verso la destinazione finale avviene più di un'ora prima rispetto all'orario di partenza previsto giungendo quindi alla destinazione finale con il volo alternativo prima rispetto a quanto sarebbe avvenuto con il volo previsto (cancellato), ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell'articolo 7 del regolamento di cui trattasi.
- 2) a) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e, in secondo luogo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 detta compensazione pecuniaria che, in linea di principio, deve essere concessa possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, qualora l'orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo rispetto all'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2 a): se sussista un motivo di esclusione della possibilità di applicare la riduzione nell'ipotesi in cui l'orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo eccessivo rispetto a quello previsto del volo originariamente prenotato, ad esempio più di tre ore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 14 gennaio 2020 — MC / U.T.G. — Prefettura di Foggia

(Causa C-17/20)

(2020/C 161/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: MC

Resistente: U.T.G. — Prefettura di Foggia

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l'Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2020 — XY

(Causa C-18/20)

(2020/C 161/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: XY

Autorità resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1) Se l'espressione «sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi», contenuta nell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013⁽¹⁾, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (rifusione), comprenda anche circostanze che esistevano prima della conclusione definitiva della precedente procedura di asilo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se, qualora emergano nuovi fatti o prove che lo straniero, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere nel procedimento precedente, ciò sia sufficiente per consentire al richiedente asilo di chiedere la riapertura di un precedente procedimento concluso in via definitiva.

- 3) Se, nel caso in cui il richiedente, per propria colpa, non abbia presentato nella precedente procedura di asilo gli argomenti relativi ai nuovi motivi dedotti, l'autorità possa rifiutare di esaminare nel merito una domanda reiterata sulla base di una norma nazionale che stabilisce un principio generalmente applicabile nella procedura amministrativa, sebbene lo Stato membro, non avendo adottato norme specifiche, non abbia recepito correttamente le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva procedure e, di conseguenza, non si sia neanche avvalso espressamente della facoltà, concessa dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva procedure, di poter prevedere un'eccezione all'esame nel merito della domanda reiterata.

(¹) GU 2013, L 180, pag. 60.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid (Spagna) il
22 gennaio 2020 — RH/ AB Volvo e altri**

(Causa C-30/20)

(2020/C 161/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Attrice: RH

Convenute: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB e Volvo Group España S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: «(...) *in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*», debba essere interpretato nel senso che esso determina soltanto la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova tale luogo, di modo che, per l'individuazione del giudice nazionale territorialmente competente all'interno di tale Stato si debba far riferimento alle norme procedurali nazionali, oppure se esso debba essere interpretato come una norma mista che, in quanto tale, determina direttamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla normativa nazionale.

(¹) GU 2012, L 351, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il
22 gennaio 2020 — Bankia S.A. / SI**

(Causa C-31/20)

(2020/C 161/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bankia S.A.

Convenuto: SI

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva⁽¹⁾ un'interpretazione giurisprudenziale (secondo cui la restituzione delle somme indebitamente pagate in virtù della clausola sulle spese, inserita in un contratto di mutuo ipotecario stipulato con un consumatore, non è un effetto della dichiarazione di nullità, bensì un'azione autonoma, soggetta a termine di prescrizione), la quale permetta che il consumatore rimanga definitivamente vincolato alla clausola sulle spese, nella misura in cui non potrà ottenere la restituzione delle somme in caso di prescrizione di detta azione.
- 2) Se sia compatibile con detto principio l'istituto della prescrizione del diritto di domandare la restituzione di quanto indebitamente pagato a causa dell'applicazione della clausola dichiarata abusiva, nella misura in cui il termine di prescrizione possa comportare la perdita del diritto di ripetizione nonostante la dichiarazione di nullità della clausola.
- 3) In caso di risposta affermativa, se la nozione di «termine ragionevole di prescrizione» cui fa riferimento la Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretata sulla base di parametri esclusivamente nazionali, o se, al contrario, la ragionevolezza debba comportare requisiti specifici, al fine di garantire un livello minimo di tutela ai consumatori mutuatari in tutta l'Unione europea e di non incidere sul contenuto sostanziale del diritto di non essere vincolati da una clausola dichiarata abusiva.
- 4) Qualora si ritenesse che la ragionevolezza del termine di prescrizione debba comportare requisiti minimi, se essa possa dipendere dal momento che una normativa nazionale fissa quale dies a quo per l'esercizio dell'azione; se sia ragionevole che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data di conclusione del contratto, o se invece il principio di non vincolatività delle clausole abusive richieda la previa o contemporanea dichiarazione di nullità della clausola sulle spese, affinché il mutuatario disponga di un termine ragionevole per chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 22 gennaio 2020 — TJ/ Balga Srl

(Causa C-32/20)

(2020/C 161/35)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti nella causa principale

Appellante: TJ

Appellata: Balga Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 30 della CDFUE debba essere interpretato nel senso di riconoscere, in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, un diritto a una tutela qualificata da parametri di effettività, efficacia, adeguatezza e deterrenza, in quanto tali requisiti costituiscono il carattere delle sanzioni previste dal «diritto dell'Unione» a salvaguardia del rispetto di valori fondamentali, rispetto ai quali la norma nazionale — ovvero la prassi applicativa — che assicura la concreta misura sanzionatoria contro ogni licenziamento ingiustificato, deve conformarsi. Se, di conseguenza, i suddetti parametri costituiscano un limite esterno rilevante e utilizzabile nel giudizio ai fini delle azioni riconosciute al Giudice nazionale per l'adeguamento al diritto dell'UE della normativa o della prassi nazionale attuativa della direttiva 98/59/CE⁽¹⁾.

- 2) Se, al fine di definire il livello di tutela imposto dall'ordinamento dell'Unione in caso di licenziamento collettivo illegittimo, l'art. 30 della CDFUE debba essere interpretato tenendo «in debito conto», e quindi considerando rilevante, il significato materiale dell'art. 24 della Carta Sociale Europea revisionata, richiamata nelle Spiegazioni, così come risultante dalle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, e se, di conseguenza, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale e ad una prassi applicativa che, nell'escludere una misura reintegratoria del posto di lavoro, limiti la tutela ad un rimedio meramente indennitario, caratterizzato da un plafond parametrato al criterio prioritario dell'anzianità lavorativa, e non al ristoro del danno subito dal lavoratore per effetto della perdita della sua fonte di sostentamento.
- 3) Se, quindi, il Giudice nazionale, nel valutare il grado di compatibilità della norma interna che attua, ovvero stabilisce, la misura della tutela in caso di licenziamenti collettivi illegittimi (per violazione dei criteri di scelta), debba considerare il contenuto elaborato dalla Carta Sociale Europea risultante dalle decisioni dei suoi organi e comunque ritenere necessaria una tutela soddisfacente piena o, quantomeno tendenzialmente tale, delle conseguenze economiche derivate dalla perdita del contratto di lavoro.
- 4) Se gli articoli 20, 21, 34 e 47 della CDFUE ostino all'introduzione di una normativa o di una prassi applicativa da parte di uno Stato membro, attuativa della direttiva 98/59/CE, che preveda per i soli lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 coinvolti nella medesima procedura, un sistema sanzionatorio che esclude, diversamente da quanto assicurato agli altri lavoratori sottoposti alla medesima procedura, ma assunti in data antecedente, la reintegra nel posto di lavoro e, comunque, il ristoro delle conseguenze derivanti dalla perdita del reddito e dalla perdita della copertura previdenziale, riconoscendo esclusivamente un indennizzo caratterizzato da un importo determinato in via prioritaria sul parametro dell'anzianità lavorativa, differenziando, quindi, sulla base della data di assunzione, la sanzione in modo da generare una diversità di livelli di tutela basati sul summenzionato criterio e non sulle conseguenze effettive subite a seguito della ingiusta perdita della fonte di sostentamento.

(¹) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 23 gennaio 2020 — UK / Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-33/20)

(2020/C 161/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrente: UK

Resistente: Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (¹) del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito
 - a) debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito, o quantomeno il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB).

- b) il meccanismo di adeguamento del tasso d'interesse di mora debba essere ve illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l'adeguamento del tasso d'interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, secondo comma, del BGB).
2. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare in caso di recesso anticipato.
3. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito
- a) debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato.
- b) debba esser far riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

(¹) GU 2008, L 133, pag. 66.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 gennaio 2020 — AQ, BO, CP / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

(Causa C-40/20)

(2020/C 161/37)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: AQ, BO, CP

Convenute: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 5) dell'accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, d'ora in avanti «direttiva») (¹), intitolata «*Misure di prevenzione degli abusi*», letta in combinazione coi considerando 6) e 7) e con la clausola 4) di tal Accordo («*Principio di non discriminazione*»), nonché alla luce dei principi di equivalenza, d'effettività e dell'effetto utile del diritto [dell'Unione europea], osta a una normativa nazionale, nella specie l'art. 24, co. 3, lett. a), e l'art. 22, co. 9, della l. 240/2010, che consenta alle Università l'utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo che li dispone e che prevede, qual unico limite al ricorso di molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a dodici anni, anche non continuativi.
- 2) Se la citata clausola 5) dell'Accordo quadro, letta in combinazione con i considerando 6) e 7) della direttiva e con la citata clausola 4) di detto Accordo, nonché alla luce dell'effetto utile del diritto, osta ad una normativa nazionale (nella specie, gli artt. 24 e 29, co. 1, della l. 240/2010), laddove concede alle Università di reclutare esclusivamente ricercatori a tempo determinato, senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali senza porvi alcun limite, mercé la successione potenzialmente indefinita di contratti a tempo determinato, le ordinarie esigenze di didattica e di ricerca di tali Atenei.

- 3) Se la clausola 4) del medesimo Accordo quadro osta ad una normativa nazionale, quale l'art. 20, co. 1, del D.lgs. 75/2017 (come interpretato dalla citata circolare ministeriale n. 3/2017), che, nel mentre riconosce la possibilità di stabilizzare i ricercatori a tempo determinato degli Enti pubblici di ricerca — ma solo se abbiano maturato almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2017 —, non la consente a favore dei ricercatori universitari a tempo determinato sol perché l'art. 22, co. 16, del D.lgs. 75/2017 ne ha ricondotto il rapporto di lavoro, pur fondato per legge su un contratto di lavoro subordinato, al «*regime di diritto pubblico*», nonostante l'art. 22, co. 9, della l. 240/2010 sottoponga i ricercatori degli Enti di ricerca e delle Università alla stessa regola di durata massima che possono avere i rapporti a tempo determinato intrattenuti, sotto forma di contratti di cui al successivo art. 24 o di assegni di ricerca di cui allo stesso art. 22, con le Università e con gli Enti di ricerca.
- 4) Se i principi di equivalenza e di effettività e quello dell'effetto utile del diritto UE, con riguardo al citato Accordo quadro, nonché il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4) di esso ostano ad una normativa nazionale (l'art. 24, co. 3, lett. a, della l. 240/2010 e l'art. 29, commi 2, lett. d, e 4, del D.lgs. 81/2015) che, pur in presenza d'una disciplina applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati da ultimo racchiusa nel medesimo decreto n. 81 e che fissa (a partire dal 2018) il limite massimo di durata d'un rapporto a tempo determinato in 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) e subordina l'utilizzo di tal tipo di rapporti alle dipendenze della Pubblica amministrazione all'esistenza di «*esigenze temporanee ed eccezionali*», consente alle Università di reclutare ricercatori grazie ad un contratto a tempo determinato triennale, prorogabile per due anni in caso di positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio stesso, senza subordinare né la stipulazione del primo contratto né la proroga alla sussistenza di tali esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo, permettendogli pure, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone ancora un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto.
- 5) Se la clausola 5) del citato Accordo Quadro osta, anche alla luce dei principi di effettività e di equivalenza e della predetta clausola 4), a che una normativa nazionale (l'art. 29, commi 2, lett. d, e 4, del D.lgs. 81/2015 e l'art. 36, commi 2 e 5, del D.lgs. 165/2001) precluda ai ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale e prorogabile per altri due (ai sensi del citato art. 24, co. 3, lett. a, della l. 240/2010), la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, non sussistendo altre misure all'interno dell'ordinamento italiano idonee a prevenire ed a sanzionare gli abusi nell'uso d'una successione di rapporti a termine da parte delle Università.

(¹) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 gennaio 2020 —
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE**

(Causa C-44/20)

(2020/C 161/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Resistenti: PC, RE

Questioni pregiudiziali

- a) se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, debba essere intesa nel senso di imporre che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze dell'Autorità in funzioni coincidenti con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa Autorità, siano presi in considerazione per determinarne l'anzianità, anche nel caso in cui la sua successiva immissione in ruolo avvenga a seguito di pubblico concorso, pur in presenza delle peculiarità della procedura concorsuale che determina, per quanto si è detto, una integrale novazione del rapporto e la nascita, con soluzione di continuità accettata dal partecipante alla procedura concorsuale, di un nuovo rapporto connotato dall'esistenza di un atto autoritativo di inquadramento e da speciali obblighi e peculiare rafforzata stabilità;
- b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui alla precedente lettera a): se la pregressa anzianità debba essere integralmente riconosciuta o sussista un motivo oggettivo per differenziare i criteri di riconoscimento rispetto al riconoscimento integrale in ragione delle anzidette ricordate peculiarità;
- c) in caso di risposta negativa al quesito di cui alla precedente lettera b): in base a quali criteri debba essere computata l'anzianità riconoscibile per non essere discriminatoria.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il
28 gennaio 2020 — F/ Stadt Karlsruhe**

(Causa C-47/20)

(2020/C 161/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: F.

Resistente: Stadt Karlsruhe

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE ⁽¹⁾ ostino a che uno Stato membro, nel cui territorio al titolare di una patente di guida dell'UE delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato revocato per guida in stato di ebbrezza il diritto di guidare con tale patente veicoli a motore nel primo Stato membro, rifiuti di riconoscere una patente di guida per tali categorie rilasciata all'interessato, dopo detta revoca, nel secondo Stato membro, sotto forma di rinnovo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

(Causa C-53/20)

(2020/C 161/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Resistente: Spreewaldverein e.V.

Questioni pregiudiziali

1) Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012⁽¹⁾ necessario ai fini della proposizione di un'opposizione avverso la domanda o di un'impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un'indicazione geografica protetta.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

a) Se, ai fini dei requisiti dell'interesse legittimo a norma dell'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e

b) se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 5 febbraio 2020 — VAS «Latvijas dzelzceļš» / Valsts dzelzceļa administrācija

(Causa C-60/20)

(2020/C 161/41)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VAS «Latvijas dzelzceļš»

Resistente: Valsts dzelzceļa administrācija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34 ⁽¹⁾ (articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento 2017/2177) ⁽²⁾ possa essere applicato nel senso che l'organismo di regolamentazione può imporre al proprietario di un'infrastruttura, che non è l'operatore dell'impianto di servizio, l'obbligo di garantire l'accesso ai servizi.
- 2) Se l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2012/34 (articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento 2017/2177) debba essere interpretato nel senso di consentire al proprietario di un edificio di porre fine a un rapporto di locazione e di riconvertire un impianto di servizio.
- 3) Se l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2012/34 (articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento 2017/2177) debba essere interpretato nel senso di obbligare l'organismo di regolamentazione a verificare solo se l'operatore dell'impianto di servizio (nel caso di specie, il proprietario dell'impianto di servizio) abbia realmente deciso di riconvertirlo.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU 2017, L 307, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / M.M.

(Causa C-67/20)

(2020/C 161/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Resistente: M.M.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un ricorso previsto dal diritto nazionale a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro [Or. 18] privo di alcun carattere sospensivo e possa acquisire effetti sospensivi unicamente in caso di privazione della libertà in vista di un trasferimento imminente rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III ⁽¹⁾.
- 2) Se il ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere inteso come volto unicamente a impedire l'attuazione di un provvedimento di trasferimento forzato in pendenza dell'esame di un ricorso diretto contro la decisione di trasferimento medesima ovvero se implichi il divieto di qualsiasi misura preparatoria all'allontanamento, quale il trasferimento in un centro che garantisca l'attuazione di un percorso di rimpatrio nei confronti dei richiedenti asilo invitati a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro paese europeo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / Sig.ra C.

(Causa C-68/20)

(2020/C 161/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Resistente: Sig.ra C.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un ricorso previsto dal diritto nazionale a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro che non abbia alcun carattere sospensivo e possa acquisire effetti sospensivi unicamente in caso di privazione della libertà in vista di un trasferimento imminente rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III ⁽¹⁾.
- 2) Se il ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere inteso come volto unicamente a impedire l'attuazione di un provvedimento di trasferimento forzato in pendenza dell'esame di un ricorso diretto contro la decisione di trasferimento medesima ovvero se implichi il divieto di qualsiasi misura preparatoria all'allontanamento, quale il trasferimento in un centro che garantisca l'attuazione di un percorso di rimpatrio nei confronti dei richiedenti asilo invitati a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro paese europeo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2020 — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / Sig.ra C.

(Causa C-69/20)

(2020/C 161/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Resistente: Sig.ra C.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un ricorso previsto dal diritto nazionale a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro che non abbia alcun carattere sospensivo e possa acquisire effetti sospensivi unicamente in caso di privazione della libertà in vista di un trasferimento imminente rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III ⁽¹⁾.

- 2) Se il ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere inteso come volto unicamente a impedire l'attuazione di un provvedimento di trasferimento forzato in pendenza dell'esame di un ricorso diretto contro la decisione di trasferimento medesima ovvero se implichi il divieto di qualsiasi misura preparatoria all'allontanamento, quale il trasferimento in un centro che garantisca l'attuazione di un percorso di rimpatrio nei confronti dei richiedenti asilo invitati a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro paese europeo.

(¹) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 12 febbraio 2020 — «Balev Bio» EOOD / Agentsia «Mitnitsi», Teritorialna Direktsia Severna Morska

(Causa C-76/20)

(2020/C 161/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: «Balev Bio» EOOD

Resistente: Agentsia «Mitnitsi», Teritorialna Direktsia Severna Morska

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Regola 3 a) delle Regole generali per l'interpretazione della [nomenclatura combinata] del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 (¹), debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che sono composti da materie diverse, si debba considerare che la «voce più specifica» sia sempre la voce che comprende la materia prevalente sotto il profilo quantitativo (volume), oppure se tale interpretazione sia possibile soltanto allorché la voce stessa preveda la quantità (volume) come criterio che definisce il prodotto nel modo più chiaro e che ne dà la descrizione più precisa e più completa.
- 2) A seconda della soluzione fornita alla prima questione e con riferimento alle Note esplicative del [sistema armonizzato] relative alle voci 4410 e 4419: se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 debba essere interpretato nel senso che la voce 4419 non comprenda articoli di pannelli di particelle (fibre) in cui il peso del legante (resina termoindurente) supera il 15 % del peso del pannello.
- 3) Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 debba essere interpretato nel senso che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire bicchieri ottenuti da un materiale composito costituito da una percentuale del 72,33 % di fibre vegetali di lignocellulosa e del 25,2 % di leganti (resina melamminica), debbano essere classificati nella sottovoce 3924 10 00 dell'allegato I.

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2015, L 285, pag. 1).

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 da Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papatiriou, Charalampos Andralis, avverso l'ordinanza del Tribunale (Sezione Nona) dell'11 dicembre 2019, nella causa T-547/19, Sarantis Sarantos / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

(Causa C-84/20P)

(2020/C 161/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papatiriou, Charalampos Andralis, (rappresentante: C. Papatiriou, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- decidere in ordine al loro ricorso del 31 luglio 2019, senza rinvio al Tribunale dell'ordinanza impugnata;
- annullare l'ordinanza registrata con numero di ruolo 923557, dell'11 dicembre 2019, della Nona Sezione del Tribunale dell'Unione europea, relativa al summenzionato ricorso e accogliere integralmente quest'ultimo;
- annullare il regolamento (UE) 2019/1157⁽¹⁾ del 20 giugno 2019;
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti fanno valere due motivi:

1. **Primo motivo di impugnazione**, con il quale si fa valere che l'ordinanza impugnata, nel respingere in quanto irricevibile il loro ricorso e nello statuire, anzitutto, che «(...) il regolamento impugnato non incide sui ricorrenti che sono persone fisiche in ragione di talune qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona, ma in ragione delle loro convinzioni, che sono professate, in atto o in potenza, da un numero indeterminato di persone. Conseguentemente, detti ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE», ha violato gli articoli 263, quarto comma, TFUE, 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio di proporzionalità, il preambolo nonché gli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), 5, paragrafo 1 e 4 del Trattato dell'Unione europea (singolarmente e in combinato disposto con il protocollo n. 2 con riguardo all'applicazione del principio di proporzionalità), nonché la relativa giurisprudenza. Questo perché con il loro ricorso i ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato viola i loro diritti dell'uomo, tra i quali anche i diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (la dignità dell'uomo, il credo religioso, il diritto di obiezione a causa della libertà di religione, la vita personale e la libertà, i dati di carattere personale, il diritto al consenso esplicito per ogni loro trattamento), sicché il regolamento li riguarda direttamente e individualmente e, **in ragione della natura stessa dei diritti colpiti in quanto diritti dell'uomo fondamentali**, essi sono legittimati a presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, tra i giudici dell'Unione direttamente tenuto a controllare l'invalidità dei regolamenti nell'ipotesi della violazione dei diritti dell'uomo fondamentali.

2. **Secondo motivo di impugnazione**, con il quale si fa valere che il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, nel considerare irricevibile la rappresentanza dinanzi ad esso del sesto ricorrente, avvocato Christos Papatiriou, e questo perché «il (...)sesto ricorrente non si è avvalso dei servizi di un avvocato, un terzo, per farsi rappresentare, ma ha agito in nome proprio, firmando egli stesso il ricorso e avvalendosi del suo status di avvocato sulla base del documento di legittimazione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura (...)», ha compiuto un'interpretazione erronea, contra legem, della disposizione dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e una violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di proporzionalità, nonché delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione poste a garanzia di esso.

(¹) Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Bordeaux (Francia) il
20 febbraio 2020 — Procureur de la République / ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ**

(Causa C-88/20)

(2020/C 161/47)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Imputati: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti al cumulo di procedimenti penali e amministrativi di carattere penale aventi ad oggetto un fatto materiale unico (telemarketing) perseguito sotto due qualificazioni diverse.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, il che comporta un binario unico procedimentale per uno stesso fatto, se l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale sancisce i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, interpretato alla luce dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, richieda che le condizioni e i criteri per i procedimenti a binario unico siano previamente definiti, tenendo segnatamente conto della gravità della violazione.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, il che comporta un cumulo dei procedimenti, se l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale sancisce i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, interpretato alla luce dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richieda che detto cumulo di procedimenti penali e amministrativi di carattere penale per un fatto materiale unico (telemarketing) sia limitato ai casi più gravi e che, nella fattispecie, i criteri di gravità siano previamente definiti.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 24 febbraio 2020
Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet**

(Causa C-90/20)

(2020/C 161/48)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Apcoa Parking Danmark A/S

Resistente: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite per violazione delle disposizioni in materia di parcheggio su suolo privato costituiscono un corrispettivo di una prestazione di servizi, di modo che si configuri un'operazione soggetta all'IVA.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il
27 febbraio 2020 — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, in qualità di curatore
fallimentare della Régie des Quartiers de Tubize ASBL**

(Causa C-104/20)

(2020/C 161/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti

Ricorrente: SD

Convenute: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, in qualità di curatore fallimentare della Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁽¹⁾, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽²⁾ — nella misura in cui ostano a una normativa di uno Stato membro che non impone ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore (sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019) — debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, nella fattispecie l'articolo 1315 del codice civile belga, che impone a chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione di dimostrarne l'esistenza, non preveda l'inversione dell'onere della prova quando il lavoratore invoca il superamento del suo normale orario di lavoro, qualora:

- detta normativa nazionale, nella fattispecie la normativa belga, non imponga ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema affidabile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore;
- e il datore di lavoro non abbia predisposto di sua iniziativa un siffatto sistema;
- ponendo in tal modo il lavoratore nell'impossibilità materiale di dimostrare tale superamento.

(¹) GU 2003, L 299, pag. 9.

(²) GU 1989, L 183, pag. 1.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-14/18, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-106/20P)

(2020/C 161/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede l'accoglimento dell'impugnazione e l'annullamento della sentenza impugnata del Tribunale dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, nella causa T-14/18, che ha respinto il ricorso del 16 gennaio 2018 della Repubblica Ellenica diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, l'accoglimento di tale ricorso e l'annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea spese della Repubblica ellenica realizzate nel settore dei pagamenti per superficie per l'anno di esercizio 2014, e corrispondenti al 5 % dell'importo totale delle spese sostenute per gli aiuti per i pascoli, di un importo netto pari a EUR 12 482 555,68. Inoltre, chiede la condanna della Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione.

In particolare, il primo motivo di impugnazione è relativo alla parte della sentenza impugnata in cui viene respinto il motivo già proposto in udienza dinanzi al Tribunale dalla Repubblica ellenica, relativo alla comunicazione ad hoc, il 15 maggio 2019, della sentenza della Corte nella causa C-341/17 P. Con la prima parte di tale motivo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le norme procedurali e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella parte in cui ha respinto il summenzionato motivo della Repubblica ellenica in quanto irricevibile, con una relativa motivazione insufficiente e contraddittoria. La seconda parte verte su un'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 2 del regolamento 796/2004, nonché sulla motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata, nella parte in cui ha considerato inoperante l'argomento della Repubblica ellenica.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione vertono sulla parte in cui la sentenza impugnata ha respinto gli altri motivi di annullamento. Segnatamente, con il secondo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata ha snaturato il contenuto dei mezzi di prova forniti nel procedimento, in particolare, la tabella del calcolo integrale, con le stime dei dati dei 79 664 agricoltori con pascoli che hanno ricevuto aiuti, degli importi indebitamente versati e delle sanzioni recuperate dalla Repubblica ellenica, il che si è risolto in una violazione della legge e in una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Con il terzo motivo di impugnazione si fa valere che la sentenza impugnata deve essere annullata, per erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1290/2005, dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento 1306/2013, e dell'articolo 12, paragrafi da 1a a 6, del regolamento delegato n. 907/2014, violazione delle linee guida di cui ai documenti VI/5330797 e C(2015)3675 final/8-6-2015 della Commissione, violazione dell'obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE), erronea applicazione delle norme sulle prove (ripartizione dell'onere della prova in modo da dar luogo, per la Repubblica ellenica, a una *probatio diabolica*), nonché erronea interpretazione e applicazione dei principi del *non venire contra factum proprium*, del *ne bis in idem* e del principio generale di proporzionalità. Inoltre, la sentenza impugnata è motivata in maniera insufficiente e contraddittoria.

**Impugnazione proposta il 26 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del
Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-295/18, Repubblica ellenica /
Commissione europea**

(Causa C-107/20 P)

(2020/C 161/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti E. Tsaousi, A. Vasilopoulou e E. Krompa)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— La ricorrente chiede che venga accolta la sua impugnazione e venga annullata l'impugnata sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019, nella causa T-295/18, con cui è stato respinto il ricorso della Repubblica ellenica del 7 maggio 2018 avverso la decisione di esecuzione della Commissione del 27 febbraio 2018, n. 2018/304/UE, al fine di accogliere il ricorso di cui sopra e di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui sono state escluse dal finanziamento dell'Unione europea talune spese della Repubblica ellenica per un importo (lordo) complessivo di EUR 17 869 131,75 (incidenza finanziaria di EUR 14 857 076,98) sostenute e dichiarate nell'ambito del FEASR in relazione alle misure 125A, 321 e 322 (importo lordo di EUR 15 631 043,52 e incidenza finanziaria di EUR 12 618 988,75) e alla misura 123A (importo di EUR 2 238 088,23) nonché l'importo di EUR 588 103,59 [per spese] effettuate nell'ambito del FEAGA a seguito della misura di controllo delle operazioni negli esercizi finanziari 2011 — 2014.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce sei motivi. I primi cinque motivi di impugnazione riguardano il rigetto dei motivi di annullamento delle rettifiche applicate alle spese del FEASR.

Il primo motivo di impugnazione attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1306/2013, allo snaturamento della portata del ricorso e dell'allegato A23 del medesimo e all'insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata va annullata per difetto di motivazione, erronea interpretazione e applicazione del principio *ne bis in idem* e omessa pronuncia del Tribunale sulle censure della Repubblica ellenica in merito ad una violazione da parte della Commissione dei principi di certezza del diritto, di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità in violazione dell'articolo 76 del regolamento di procedura.

Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata è inficiata da erronea applicazione ed interpretazione dell'articolo 71, paragrafi 2 e 3 e 75 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1974/2006, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 65/2011, e che il rigetto del terzo motivo di ricorso contiene una motivazione insufficiente e inadeguata.

Il quarto motivo di impugnazione riguarda l'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 296 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 36 e 40 del regolamento di esecuzione 908/2014, nonché una motivazione insufficiente, inadeguata e contraddittoria della sentenza impugnata per quanto riguarda il rigetto della violazione del principio di proporzionalità e di buona amministrazione da parte della Commissione.

Con il quinto motivo di impugnazione viene fatta valere l'omessa pronuncia del Tribunale sulle censure della Repubblica ellenica in merito alla violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità per quanto concerne l'applicazione della rettifica finanziaria alle misure 321, 322 e 123A, in violazione dell'articolo 76 del regolamento di procedura.

Per quanto riguarda il rigetto dei motivi di annullamento della rettifica applicata alle spese del FEAGA viene dedotto il sesto motivo di impugnazione che riguarda un'erronea applicazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE, uno snaturamento della relazione di sintesi e un' insufficiente motivazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 27 febbraio 2020 —
Repubblica di Polonia / PL Holdings Sàrl**

(Causa C-109/20)

(2020/C 161/52)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia

Resistente: PL Holdings Sàrl

Questione pregiudiziale

Se, nell'ipotesi in cui una clausola compromissoria contenuta in un accordo in materia d'investimenti sia nulla essendo stato l'accordo stesso concluso tra due Stati membri, una convenzione d'arbitrato stipulata tra uno Stato membro ed un investitore sia parimenti nulla, ai sensi degli articoli 267 e 344 TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Achmea* ⁽¹⁾, a seguito della domanda d'arbitrato presentata da un investitore, abbia volontariamente rinunciato a sollevare eccezioni di difetto di giurisdizione.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 marzo 2018 (C-284/16, *Achmea*, EU:C:2018:158)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 28 febbraio 2020 —
M. A. / État belge**

(Causa C-112/20)

(2020/C 161/53)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: M. A.

Resistente: État belge

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, che impone agli Stati membri, in occasione dell'attuazione della direttiva, di tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino, letto in combinato disposto con l'articolo 13 della stessa direttiva e con gli articoli 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso impone di tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino, cittadino dell'Unione, anche quando la decisione di rimpatrio è presa nei confronti solo del genitore del bambino.

⁽¹⁾ GU 2008, L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 marzo 2020 — bpost SA / Autorité belge de la concurrence

(Causa C-117/20)

(2020/C 161/54)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: bpost SA

Convenuta: Autorité belge de la concurrence

Con l'intervento di: Publimail SA, Commissione europea

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio del *ne bis in idem*, garantito dall'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un'ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione come quella del caso di specie, in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un'ammenda amministrativa impostale dall'autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della legislazione postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, dal momento che il criterio dell'unità dell'interesse legale protetto non è soddisfatto in quanto la presente causa ha ad oggetto due differenti violazioni di due normative distinte rientranti in due settori giuridici separati.
- 2) Se il principio del *ne bis in idem*, garantito dall'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un'ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione come quella del caso di specie, in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un'ammenda amministrativa impostale dall'autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della normativa postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, per il motivo che una limitazione del principio del *ne bis in idem* sarebbe giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno, e non va oltre quanto è appropriato e necessario in vista del raggiungimento dell'obiettivo legittimamente perseguito da tale normativa; e/o in vista della tutela del diritto e della libertà d'impresa degli altri operatori sulla base dell'articolo 16 della Carta.

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 14 febbraio 2020 — Fryč/Commissione

(Causa T-92/20)

(2020/C 161/55)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Petr Fryč (Pardubice, Repubblica ceca) (rappresentante: Š. Oharková, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che le istituzioni dell'Unione europea hanno commesso una grave violazione dei propri obblighi e causato un danno al ricorrente poiché:
 - per come ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), la Commissione europea, tra l'altro, ha ecceduto la delega legislativa risultante dai Trattati, non ha garantito l'attuazione dei principi costituzionali di eccezionalità e di ragionevolezza degli interventi nella concorrenza, che incidono sul mercato comune, e ha permesso di realizzare *contra legem* un aiuto di Stato nell'ambito di un programma di sovvenzione (Operační program podnikání a inovace [Programma operativo per l'imprenditorialità e l'innovazione]; in prosieguo: «OPPI»), che ha pregiudicato l'attività imprenditoriale del ricorrente;
 - con la sua decisione del 3 dicembre 2007, peraltro neppure pubblicata, la Commissione europea ha approvato un programma operativo — l'OPPI — contrario ai Trattati e alla Carta dei diritti fondamentali;
 - la Commissione europea non ha esaminato debitamente la denuncia per illegittimità dell'OPPI proposta dal ricorrente in quanto, da una parte, non ha verificato i presupposti per l'adozione e l'attuazione dell'OPPI e, dall'altra, non ha motivato adeguatamente il proprio rigetto della denuncia medesima;
 - non esaminando nel merito il ricorso per l'annullamento del regolamento n. 800/2008 [e degli altri due regolamenti generali di esenzione per categoria citati infra, sub 2] e respingendo, invece, il ricorso in quanto manifestamente [irricevibile], il giudice dell'Unione europea ha violato il proprio obbligo costituzionale di applicazione del principio di proporzionalità e compresso unilateralmente, al contempo, per un eccesso di formalismo, il diritto costituzionale del ricorrente a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente l'importo di EUR 4 800 000 come risarcimento del danno cagionatogli per i suesposti motivi, entro tre giorni dalla data in cui la sentenza sarà passata in giudicato;
- disporre il rimborso al ricorrente delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce 5 motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno derivante da responsabilità extracontrattuale dell'UE ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A causa dell'aiuto pubblico concesso ai concorrenti del ricorrente in violazione del TFUE, la società del ricorrente ha subito un danno in termini competitivi che l'ha portata, inizialmente, ad una riduzione del fatturato annuo e dell'utile annuo nell'ordine di milioni di corone ceche. Di seguito, vista la durata pluriennale dell'aiuto pubblico e la situazione economica insoddisfacente della società, il giudice competente della Repubblica ceca ne ha dichiarato il fallimento.

Anche se il regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) fosse legittimo, l'attuazione selettiva e discriminatoria dell'aiuto nell'ambito del programma OPPI ha cagionato al ricorrente un danno particolare ed eccezionale, del tutto eccedente i limiti del rischio economico intrinseco all'attività commerciale della sua società.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe adottato il regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), in una forma che non garantisce l'osservanza dell'articolo 107 TFUE

L'articolo 109 TFUE conferisce al Consiglio il potere di determinare, con regolamento, i settori nei quali non è necessaria la procedura ordinaria perché la Commissione esamini il progetto di aiuto nazionale e verifichi la sua conformità all'articolo 107 TFUE. Il Consiglio ha adottato il regolamento n. 659/1999 ed ivi ha autorizzato (in conformità all'articolo 108, paragrafo 4, TFUE) la Commissione a stabilire con regolamento le condizioni per la concessione di aiuti di Stato «ad hoc», al di fuori del regime di approvazione ordinario. La Commissione ha adottato, nell'ordine, i regolamenti n. 70/2001, n. 800/2008 e n. 651/2014 (regolamenti generali di esenzione per categoria).

Tuttavia, né il Consiglio né la Commissione avrebbero potuto disattendere, con i loro regolamenti, quanto prescritto dall'articolo 107 TFUE; loro dovere è definire le condizioni degli aiuti di Stato in modo che gli Stati membri, nell'attuare tali aiuti nei settori «esentati», non possano dare esecuzione ad alcun aiuto che, per quanto dispensato dalla procedura ordinaria dinanzi alla Commissione, risulti contrario al principio di non interferenza nella concorrenza. Per questo motivo perdura (previsto e sancito dal TFUE) l'obbligo di controllo della Commissione sui regimi di aiuto anche nei settori esentati; per questo esiste (almeno teoricamente) il procedimento di recupero dell'aiuto illegittimo; per questo, ancora, l'UE si definisce tuttora come un'economia di mercato, dunque un'economia produttiva di beni e servizi che i consumatori si procurano liberamente, cercando di ottimizzare il rapporto entrate/uscite, e non di beni e servizi determinati da politici e funzionari.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, con la sua decisione del 3 dicembre 2007, avrebbe approvato il programma operativo OPPI in violazione dei Trattati e della Carta e la decisione neppure sarebbe stata pubblicata.

La Commissione è l'unica istituzione dell'UE cui compete verificare se un aiuto di Stato sia stato attuato in conformità dell'articolo 107 TFUE.

In relazione al programma operativo approvato, la Commissione non ha esaminato se e per quale motivo il mercato non funzionasse, condizione per l'applicazione degli aiuti di Stato. Inoltre la Commissione non ha richiesto alla Repubblica ceca un'analisi dei costi e benefici (cost-benefit analysis, CBA) e degli indicatori oggettivi, né un'analisi degli effetti sulla concorrenza e delle altre condizioni che, a parere del ricorrente, vanno necessariamente soddisfatte per l'attuazione di un aiuto di Stato. La decisione della Commissione sarebbe stata, quindi, illegittima e contraria alla missione stessa della Commissione.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle numerose segnalazioni da parte del ricorrente, compresa un'analisi molto dettagliata dalla quale sarebbe emersa l'illegittimità dell'aiuto attuato sulla base dell'OPPI, non avrebbe agito in conformità al regolamento n. 659/1999 del Consiglio e neppure secondo il principio di buona amministrazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Senza intraprendere alcuna verifica o richiedere supplementi di documentazione, la Commissione avrebbe rifiutato di esaminare la denuncia del ricorrente con l'argomento che «prima facie» non sussistevano irregolarità nell'attuazione del programma di sovvenzione OPPI.
5. Quinto motivo, vertente su un diniego di giustizia da parte della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea (in prosieguo, insieme: «CGUE») per eccesso di formalismo.

Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla CGUE per l'annullamento dei 3 regolamenti di esenzione per categoria succitati, che avrebbero violato i Trattati e la Carta. La CGUE, in entrambi i gradi, ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento dei regolamenti di esenzione per categoria del ricorrente. Il motivo di rigetto era la scadenza del termine oggettivo di due mesi previsto dall'articolo 263 TFUE. La CGUE non ha punto esaminato la causa nel merito e si è limitata a procedere ad un'applicazione formalistica del termine di ricorso. Secondo il ricorrente, tuttavia, la disfunzione del meccanismo di controllo spettante alla Commissione sarebbe apparsa soltanto con la risposta della Commissione alla sua denuncia. Il ricorrente ha indicato, nel ricorso, di considerare come inizio del termine di prescrizione appunto la risposta della Commissione, che non ha voluto esaminare più a fondo la sua denuncia/reclamo.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione

(Causa T-123/20)

(2020/C 161/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e V. McElwee, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione, del 27 novembre 2019, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7; (!)
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione dei Trattati e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. (2)
 - La convenuta, basandosi sulle opinioni del comitato sui biocidi (BPC) riguardanti l'approvazione della sostanza attiva zeolite di argento e di rame per i tipi di prodotto 2 e 7, è giunta alla conclusione che tale sostanza non poteva essere approvata per la motivazione che non era stata dimostrata un'efficacia sufficiente. Tuttavia, secondo la ricorrente, la valutazione dell'efficacia è stata svolta in maniera illegittima con riferimento a un articolo trattato. Viene asserito che la convenuta, nella sua valutazione e nella sua conclusione in relazione all'efficacia della sostanza, ha interpretato e applicato erroneamente il diritto pertinente nel considerare l'efficacia della zeolite di argento e di rame.
2. Secondo motivo, vertente sull'incompetenza — violazione dell'articolo 290 TFUE e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
 - Il motivo della mancata approvazione della zeolite di argento e di rame ai sensi dell'atto impugnato è l'asserita efficacia insufficiente dell'articolo trattato in cui è usata. Tuttavia, la ricorrente sostiene che gli unici criteri che la convenuta poteva legittimamente prendere in considerazione si limitano a quelli elencati negli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Tali criteri non includono l'efficacia dell'articolo trattato, la cui valutazione è altrimenti lasciata alla fase secondaria, successiva, dell'autorizzazione del biocida al livello dello Stato membro. Alla luce del fatto che proprio tale valutazione è stata compiuta dalla convenuta per giustificare la mancata approvazione della zeolite di argento e di rame, il che significa che la convenuta è andata ben oltre i limiti di quanto è abilitata a fare ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, la stessa ha violato l'articolo 290 dei Trattati e gli articoli 4 e 19 di tale regolamento.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione dei Trattati — principio di non discriminazione.

— La sostanza della ricorrente è stata trattata diversamente da altre sostanze usate per gli stessi tipi di prodotto 2 e 7, senza che la convenuta giustificasse obiettivamente perché la zeolite di argento e di rame dovrebbe essere trattata diversamente dalle altre sostanze, che erano tutte soggette alle stesse regole di valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (e della direttiva 98/8/CE⁽³⁾) per gli stessi tipi di prodotto.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione dei Trattati — principio della certezza del diritto.

— La convenuta ha inviato una lettera aperta al presidente del BPC, che mirava a chiarire come doveva essere interpretato e applicato il diritto relativo alla valutazione dell'efficacia e agli articoli trattati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. La ricorrente si è basata sul contenuto di tale lettera, che confermava la chiarezza del diritto, e nutrivava un legittimo affidamento riguardo all'approvazione della sostanza. Di conseguenza, l'atto impugnato ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

⁽¹⁾ GU 2019 L 307, pag. 58.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (OJ 2012 L 167, p. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998 L 123, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — IR / Commissione

(Causa T-131/20)

(2020/C 161/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IR (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Direttore generale per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, contenuta nel messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2019 del corrispondente responsabile per le risorse umane, con cui è stata respinta la domanda del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per il terzo rinnovo del distacco del ricorrente;
- annullare la decisione del 23 gennaio 2020 dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) che respinge il reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'irregolarità della procedura precontenziosa, che non ha condotto ad un riesame appropriato da parte dell'APN della decisione contestata del 2 luglio 2019.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione formale e sostanziale dell'articolo 38 dello Statuto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale del dovere di diligenza, nell'ambito del diritto ad una buona amministrazione, con riferimento alla mancata presa in considerazione di tutti gli elementi di fatto della causa e all'assenza di motivazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela della famiglia sancito dall'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — NEC Oncoimmunity / EASME

(Causa T-132/20)

(2020/C 161/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NEC Oncoimmunity A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: T. Nordby, R. Bråthen e O. Brouwer, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, ai sensi dell'articolo 263 TFUE:
 - annullare la decisione impugnata (decisione del 16 dicembre 2019 che pone fine alla partecipazione della ricorrente al procedimento H2020/EIC/SMEInst-2018-2020-2 in relazione al progetto MEDIVAC (850078);
 - condannare la convenuta alle spese della ricorrente nonché a quelle di eventuali parti intervenienti.
- in subordine, ai sensi dell'articolo 272 TFUE:
 - dichiarare che la decisione impugnata è stata assunta in violazione degli obblighi contrattuali della convenuta;
 - condannare la convenuta alle spese della ricorrente e a quelle di eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi relativi alle sue conclusioni ai sensi dell'articolo 263 TFUE e un motivo relativo alle sue conclusioni ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

1. Primo motivo ai sensi dell'articolo 263 TFUE, vertente su un errore di diritto commesso dalla convenuta e sull'errata applicazione, da parte di quest'ultima, dei criteri di ammissibilità per la sovvenzione di cui allo strumento PMI previsto dal regolamento n. 1290/2013 (1).
2. Secondo motivo ai sensi dell'articolo 263 TFUE, vertente su un errore di diritto commesso dalla convenuta, in quanto la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento.
3. Terzo motivo ai sensi dell'articolo 263 TFUE, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

4. Unico motivo ai sensi dell'articolo 272 TFUE, vertente sul fatto che la decisione impugnata, a causa, in particolare, dell'errore individuato nell'interpretazione del diritto applicabile e nella prassi discriminatoria, ha dato luogo anche ad un'errata interpretazione e ad una violazione degli obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente.

(¹) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013 L 347, pag. 81).

Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Huhtamaki/Commissione

(Causa T-134/20)

(2020/C 161/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Huhtamaki Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Struys e F. Pili, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹), recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente del 13 novembre 2019 per l'accesso ai documenti ai sensi del regolamento in parola;
- ingiungere alla Commissione europea di concedere alla ricorrente l'accesso alle versioni non riservate del documento recante l'elenco dei beneficiari dei ruling fiscali presentato dal Lussemburgo il 22 dicembre 2014 in risposta alla lettera della Commissione del 19 giugno 2013 menzionata al paragrafo 4 della decisione della Commissione del 7 marzo 2019 che avvia un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato nel caso Aiuto di Stato SA.50400 (2019/NN-2) — Lussemburgo — Possibile aiuto di Stato, e dei ruling fiscali emessi dall'amministrazione fiscale lussemburghese menzionati dalla Commissione ai paragrafi 4 e 7 della suddetta decisione della Commissione del 7 marzo 2019;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nel ritenere che la presunzione generale di riservatezza istituita dalla giurisprudenza sia applicabile in relazione alla domanda della ricorrente di accedere ai documenti richiesti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che la presunzione di riservatezza trovi applicazione nel presente caso (quod non), l'assenza di qualsiasi possibile pregiudizio agli interessi tutelati dall'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 escluderebbe l'applicazione della suddetta presunzione (prima parte del secondo motivo). Inoltre, la ricorrente sostiene che l'applicazione di tale presunzione sarebbe, in ogni caso, rovesciata, atteso che sussistono motivi imperativi di interesse generale che giustificano la divulgazione dei documenti richiesti (seconda parte del secondo motivo).

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i requisiti di motivazione imposti dall'articolo 296 TFUE nonché il diritto della ricorrente ad una buona amministrazione previsto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 –Vulkano Research and Development / EUIPO — Ega (EGA Master)

(Causa T-135/20)

(2020/C 161/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vulkano Research and Development, SL (Vitoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: V. Wellens e C. Schellekens, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ega sp. z o.o. sp.k. (Starogard Gdański, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «EGA Master» — Marchio dell'Unione europea n. 5 835 558

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2019 nel procedimento R 1038/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, fatta eccezione per la constatazione secondo la quale il marchio dell'Unione europea controverso dev'essere confermato per i prodotti «Metalli comuni e loro leghe» di cui alla classe 6;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 60, n. 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Manifesta carenza di motivazione della decisione impugnata.
-

Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — Ardex/EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS)**(Causa T-136/20)**

(2020/C 161/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Ardex GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: C. Becker, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Lian Chen (Seseña Nuevo, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* la domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ArtiX PAINTS — Domanda di registrazione n. 16 825 614*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 novembre 2019 nel procedimento R 2503/2018-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO nonché la controinteressata alle spese.

Motivi invocati

- La violazione di norme procedurali di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione;
- la violazione di norme procedurali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- la violazione del diritto di essere sentito;
- la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 – Applia/Commissione**(Causa T-139/20)**

(2020/C 161/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt, L. Salernitano e K. Olsthoorn, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le seguenti parti dell'atto impugnato: (i) articoli 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'allegato VI nella parte in cui dispone che «tali valori sono considerati i valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX», (ii) paragrafo 2, lettera a) dell'allegato IX nella parte in cui dispone che i «valori dichiarati» corrispondono «ai valori riportati nella documentazione tecnica» e (iii) paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IX.
- annullare la tabella 9 sulle «Tolleranze ammesse ai fini della verifica» dell'allegato IX nella parte in cui contiene parametri inclusi nell'allegato VI e non elencati nell'allegato V, segnatamente: «EW, full, EW,½, EW,¼, EWD, full, EWD,½» and «WW, full, WW,½ WW, ¼, WWD, full, WWD,½»; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2014 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi di diritto:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola gli articoli 3, 12 e 16 del regolamento quadro ⁽²⁾ e la Commissione ha agito ultra vires introducendo requisiti incoerenti per quanto riguarda la documentazione tecnica che i fornitori devono caricare nella banca data e le procedure di verifica che le autorità di vigilanza del mercato sono autorizzate ad effettuare.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento in quanto, non istituendo un quadro normativo chiaro ed univoco, pone i fornitori nell'impossibilità di determinare i propri obblighi, per quanto riguarda i dati da fornire nella documentazione tecnica e la procedura di verifica applicabile per valutare l'esattezza dei dati.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU 2019 L 315, pag. 29).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017 L 198, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia / Commissione

(Causa T-140/20)

(2020/C 161/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt, L. Salernitano e K. Olsthoorn, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le seguenti parti dell'atto contestato: (i) articolo 1, punto 42, dell'allegato I, recante la definizione del «valore dichiarato»; (ii) punto 2(2), lettera a), dell'allegato IX nella parte in cui esso stabilisce che i «valori dichiarati» corrispondono ai «valori riportati nella documentazione tecnica»; e (iii), punto 2(2), lettera b), dell'allegato IX;

- annullare la Tabella 9, sulle «Tolleranze ammesse ai fini della verifica», dell'allegato IX nella parte in cui essa contiene parametri che sono inclusi nell'allegato VI e che non sono elencati nell'allegato V, segnatamente: «Efficacia totale di rete η_{TM} [lm/W]», «Fattore di mantenimento del flusso luminoso (per LED e OLED)», «Fattore di sopravvivenza (per LED e OLED)» e «Purezza di eccitazione»;
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2015 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola gli articoli 3, 12 e 16 del regolamento quadro ⁽²⁾ e che la Commissione ha agito ultra vires introducendo requisiti incoerenti per quanto riguarda la documentazione tecnica che i fornitori devono caricare nella banca dati e la procedura di verifica che le autorità di vigilanza del mercato sono abilitate a svolgere.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola il principio della certezza del diritto e della parità di trattamento in quanto non stabilisce un quadro normativo chiaro e univoco, ponendo i fornitori nell'impossibilità di determinare i loro doveri, per quanto riguarda i dati che devono essere forniti nella documentazione tecnica, e la procedura di verifica applicabile per valutare l'esattezza dei dati.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU 2019 L 315, pag. 68).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017 L 198, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia / Commissione

(Causa T-141/20)

(2020/C 161/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt, L. Salernitano e K. Olsthoorn, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le seguenti parti dell'atto contestato: (i) punto 3(2), lettera a), dell'allegato IX nella parte in cui esso stabilisce che i «valori dichiarati» corrispondono ai «valori riportati nella documentazione tecnica»; e (iii), punto 3(2), lettera b), dell'allegato IX;
- annullare la Tabella 8, sulle «Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati», dell'allegato IX, nella parte in cui essa contiene parametri che sono inclusi nell'allegato VI e che non sono elencati nell'allegato V, segnatamente: «E16, E32» e «Eaux»;
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2016 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola gli articoli 3, 12 e 16 del regolamento quadro ⁽²⁾ e che la Commissione ha agito ultra vires introducendo requisiti incoerenti per quanto riguarda la documentazione tecnica che i fornitori devono caricare nella banca dati e la procedura di verifica che le autorità di vigilanza del mercato sono abilitate a svolgere.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola il principio della certezza del diritto e della parità di trattamento in quanto non stabilisce un quadro normativo chiaro e univoco, ponendo i fornitori nell'impossibilità di determinare i loro doveri, per quanto riguarda i dati che devono essere forniti nella documentazione tecnica, e la procedura di verifica applicabile per valutare l'esattezza dei dati.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, c che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU 2019 L 315, pag. 102).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017 L 198, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia/Commissione

(Causa T-142/20)

(2020/C 161/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt, L. Salernitano e K. Olsthoorn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le seguenti parti dell'atto impugnato: (i) articoli 1, lettera b) dell'allegato VI nella parte in cui dispone che «tali valori sono considerati i valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX», (ii) terzo comma, punto 2, lettera a) dell'allegato IX nella parte in cui dispone che i «valori dichiarati» corrispondono «ai valori riportati nella documentazione tecnica» e (iii) terzo comma, punto 2, lettera b), dell'allegato IX;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2017 ⁽¹⁾:

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi di diritto:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola gli articoli 3, 12 e 16 del regolamento quadro ⁽²⁾ e la Commissione ha agito ultra vires introducendo requisiti incoerenti per quanto riguarda la documentazione tecnica che i fornitori devono caricare nella banca data e le procedure di verifica che le autorità di vigilanza del mercato sono autorizzate ad effettuare.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato viola i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento in quanto non istituendo un quadro normativo chiaro ed univoco, pone i fornitori nell'impossibilità di determinare i propri obblighi, per quanto riguarda i dati da fornire nella documentazione tecnica e la procedura di verifica applicabile per valutare l'esattezza dei dati.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 134).

(²) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 marzo 2020 — Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione

(Causa T-144/20)

(2020/C 161/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd (Bobai, Cina) (rappresentanti: J. Cornelis e T. Zuber, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 13, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), unitamente agli articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell'Accordo antidumping dell'OMC, al principio di non discriminazione e al principio della tutela del legittimo affidamento, non avendo incluso la ricorrente nell'elenco tassativo degli esportatori interessati nel regolamento che avvia l'inchiesta antielusione e avendo, in seguito, ampliato la portata dell'inchiesta in modo da ricomprendere anche la ricorrente.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe disposto di una base giuridica per includere la ricorrente nel regolamento controverso, atteso che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base non ricomprende l'istituzione di misure antielusione basate su un mero rischio di elusione e, inoltre, esige la previa registrazione di tutte le importazioni interessate. Per di più, il ragionamento fornito dalla Commissione sarebbe viziato dal punto di vista logico, privo di fondamento e non terrebbe conto delle prove essenziali e rappresenterebbe, di conseguenza, un errore manifesto di valutazione.
 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente e il principio di non discriminazione avendo basato la propria decisione definitiva su due nuovi elementi di fatto in riferimento ai quali la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di formulare osservazioni durante l'inchiesta di riesame.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT